

**“CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE E L'ASSOCIAZIONE \_\_\_\_\_ per la gestione di servizi di utilità sociale e di interesse pubblico PERIODO 01.10.2018/30.09.2022”**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede Municipale del Comune di Cernusco Lombardone sita in \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_ rappresentato dal Responsabile del Servizio – Funzione Associata Servizi Sociali Comuni di Lomagna, Cernusco L.ne, Montevicchia e Osnago, Sig.ra Conti Patrizia debitamente nominata dal Sindaco del Comune di Lomagna con atto n. 31 del 22.12.2017, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Comunale di \_\_\_\_\_;

E

Associazione \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - C.F. \_\_\_\_\_, di seguito anche chiamata " \_\_\_\_\_", iscritta in data \_\_\_\_\_ alla Sezione Provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato con il numero progr. di iscrizione:

\_\_\_\_\_ nella persona del suo legale rappresentante e Presidente *pro-tempore* Sig. \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione

**RICORDATO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

**RICHIAMATI:**

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il “Codice del Terzo settore”;
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

## **PREMESSO CHE:**

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che “i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”;
- il “Codice del Terzo settore” riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, ne promuove “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, “mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione” (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

- b) il possesso di requisiti di moralità professionale;

- c) il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

PREMESSO, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____), in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con l'ente;

- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata \_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 3) della presente;

- l'Associazione ha quali prioritari scopi sociali \_\_\_\_\_

- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione \_\_\_\_\_

- lo schema della presente è stato approvato dalla giunta comunale il \_\_\_\_\_ con deliberazione n. \_\_\_\_\_.

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

### **Articolo 1 – Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

### **Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione per la gestione di servizi di utilità sociale e di interesse pubblico PERIODO 01.10.2018/30.09.2022 così identificati:

- trasporto sociale
- consegna pasti

destinati ai cittadini di Cernusco Lombardone appartenenti, in via non esaustiva ed esclusiva, alle seguenti categorie:

- Minori portatori di handicap;
- Minori in carico al servizio Tutela;
- Adulti portatori di handicap;
- Anziani in condizione di fragilità;
- Soggetti in stato di particolare fragilità socio economica;

e per i quali è stato attivato un progetto da parte dell'ufficio Servizi Sociali;

### **Articolo 3 – Servizio**

Le modalità di svolgimento dei servizi di cui all'art.2) sono concordate con l'Assistente sociale.

In un'ottica di economicità ed efficienza il trasporto degli utenti di Cernusco Lombardone potrà avvenire unitamente ad utenti di altri comuni limitrofi che avranno stipulato analoga convenzione con l'Associazione \_\_\_\_\_ ed i relativi costi chilometrici ed assicurativi verranno suddivisi in parti uguali tra i Comuni interessati. E'

facoltà dell'Associazione definire con le altre amministrazioni comunali convenzionate differenti costi chilometrici.

Per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione l'Associazione rende disponibili i mezzi di trasporto a lei intestati o assegnati in comodato d'uso con regolare atto.

Per i mezzi utilizzati ai fini della presente convenzione l'associazione si impegna:

- a mantenere i mezzi in ottime condizioni effettuando periodici controlli e sostenendo le spese relative alle manutenzioni e riparazioni; resta inteso che il servizio trasporto non potrà essere garantito e richiesto in presenza di gravi impedimenti meccanici ai mezzi adibiti al servizio;
- sottoscrivere adeguata copertura assicurativa con qualificata compagnia assicurativa;

Per il servizio oggetto della presente l'Associazione si impegna a:

- consentire l'utilizzo e la guida degli automezzi solo a volontari adeguatamente formati ed in possesso delle autorizzazioni e patenti necessarie per la guida degli autoveicoli oggetto della convenzione;
- vigilare affinché i volontari si astengano dal fornire le loro prestazioni in tutte le occasioni nelle quali, per il sopraggiungere di anomale condizioni esterne o per condizioni psico-fisiche alterate a qualsiasi ragione dovute, esporrebbero sé stessi o le persone trasportate a rischi superiori a quelli normali. Un'attenta valutazione di tali rischi rientra nella diligenza del buon padre di famiglia;
- a rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni;

#### **Art. 4 - Rimborso spese**

Per lo svolgimento del servizio di trasporto di cui alla presente, l'Amministrazione Comunale riconosce all'associazione in parola le spese sostenute per lo svolgimento delle attività, comprese le spese relative alla copertura assicurativa dei volontari, nell'importo di € \_\_\_\_\_ a km.

La documentazione contabile è presentata dall'Associazione al Comune con cadenza mensile.

La liquidazione del rimborso avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della

documentazione contabile, mediante Bonifico bancario presso

---

Qualora nel periodo di vigenza della Convenzione le modalità della prestazione risultassero sostanzialmente modificate, per causa ad esempio di sospensioni del servizio superiori a 15 gg. consecutive o ad interruzioni definitive del servizio stesso, la convenzione verrà ridefinita di comune accordo.

Le parti danno atto che il rimborso spese pattuito non è soggetto ad I.V.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. n.633 del 22.10.1972.

La documentazione contabile è presentata dall'Associazione al Comune anche via e mail ([protocollo@comune.lomagna.lc.it](mailto:protocollo@comune.lomagna.lc.it) allegando copia carta identità del Presidente oppure pec su pec a [comune.lomagna.lc@halleycert.it](mailto:comune.lomagna.lc@halleycert.it)).

#### **Art. 5 - Durata**

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal 01/10/2018 al 30/09/2022.

Comune ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione. Nel caso di variazioni richieste dal Comune, l'Associazione si riserva di valutare la fattibilità in relazione alle proprie disponibilità e risorse. Nel caso la richiesta di variazione non potesse essere accettata, il Comune può avvalersi delle modalità di risoluzione della convenzione di cui al successivo articolo 9.

#### **Articolo 6 – Controlli**

Il Comune assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, riservandosi di richiedere tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

#### **Articolo 7 – Trattamento dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si dà atto che:

Titolare del trattamento: il Comune nella persona del legale rappresentante.

Responsabile protezione dati: \_\_\_\_\_

L'Associazione \_\_\_\_\_ a cui verranno forniti i soli dati necessari per l'attivazione del servizio comunica il:

Responsabile protezione dati: \_\_\_\_\_

### **Articolo 8 – Responsabilità**

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e precisamente:

Polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_

Quietanza del \_\_\_\_\_ periodo \_\_\_\_\_

nonché per la responsabilità civile verso i terzi e precisamente:

Polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia \_\_\_\_\_

Quietanza del \_\_\_\_\_ periodo \_\_\_\_\_

La quota di oneri delle suddette polizze attribuibili ai soli volontari addetti al servizio di cui alla presente convenzione sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso.

### **Articolo 9 – Risoluzione**

Ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo invio di lettera di recesso con preavviso di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni assunti, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della lettera di recesso. L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo invio di lettera di recesso con almeno quindici giorni di preavviso, per provata inadempienza da parte del Comune degli impegni assunti.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l'Associazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o , qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo venga cancellata dal registro generale regionale del volontariato.

#### **Articolo 10 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, queste, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, individuano quale unico arbitro il Foro di Lecco.

#### **Articolo 11 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

#### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 266/1991.

Comune ed Associazione provvederanno alla registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio – Funzione Associata Servizi Sociali Comuni di Lomagna,  
Cernusco L.ne, Montevicchia e Osnago  
Sig.ra Conti Patrizia

Il Presidente e legale rappresentante dell' Associazione " \_\_\_\_\_":  
Sig. \_\_\_\_\_